

REGOLAMENTO (CEE) N. 3554/88 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 987/68 che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e in caseinati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 987/68⁽³⁾, modificato dall'atto di adesione del 1972, ha lo scopo di sostenere la valorizzazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari può rendere possibile l'utilizzazione delle caseine e dei caseinati come materia prima nella fabbricazione di alcuni prodotti cui non sono destinati secondo la finalità del regolamento; che in questo caso è opportuno autorizzare la Commissione a prendere le misure adeguate;

considerando che è necessario tener conto degli eventuali effetti di tali misure sulla situazione del mercato e delle imprese; che d'altronde un esame approfondito delle conseguenze delle misure prese è necessario alla scadenza di dodici mesi, per decidere l'eventuale proroga,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1988.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 987/68 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 4. Tenendo conto della situazione del mercato, la concessione dell'aiuto può essere limitata a determinate utilizzazioni delle caseine e dei caseinati. Le utilizzazioni possono essere escluse soltanto qualora il pagamento dell'aiuto non sia necessario dal punto di vista economico o tecnologico o qualora possa condurre a distorsioni di concorrenza.

Questa misura si applica fino al 31 dicembre 1989. Anteriormente al 30 novembre 1989 il Consiglio decide se prorogare o meno tale misura, sulla base di una relazione della Commissione in merito all'impatto della medesima.

La relazione esamina in particolare se la misura abbia condotto a concorrenza non equa tra le caseine prodotte nella Comunità e le importazioni in provenienza dai paesi terzi o le proteine non derivate dal latte ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europea*.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Y. POTTAKIS

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.